

quindi, che la vicinanza o la contiguità, anche territoriale, del giudice della revisione con quello che ha giudicato nel merito, possa in qualche modo inquinare il principio di imparzialità e di indipendenza rispetto al giudizio sull'istanza proposta dal condannato. Tale pericolo, o tale paventato e teorico inquinamento, sarebbe senz'altro superato, o comunque notevolmente attenuato, con la previsione già indicata di far ricorso all'articolo 11 del codice di procedura penale.

A tale proposito occorre evidenziare come i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, che hanno già approvato la proposta di legge che non ha subito emendamenti in Commissione, abbiano attentamente considerato anche la prossima modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale, ritenendo che il richiamo letterale alla norma, anche se modificanda, avrebbe garantito comunque, anche in seguito, l'operatività dell'impianto legislativo proposto nella logica delle finalità perseguite.

Accanto alla modifica dell'autorità competente alla decisione della domanda di revisione, il testo approvato dal Senato prevede all'articolo 2 una disposizione transitoria molto specifica che, tutto sommato, consente l'applicabilità della nuova normativa relativa all'individualizzazione della competenza territoriale anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, tranne che il giudice della revisione abbia già dichiarato l'apertura del dibattito, ovvero sia stata già pronunciata l'ordinanza di inammissibilità preliminare prevista, come più volte ricordato, dall'articolo 634 del codice di rito. La stessa competenza prevista dal richiamato articolo 11, ai fini dell'individuazione del giudice del rinvio, risulta applicabile nel caso in cui la Cassazione abbia annullato l'ordinanza di inammissibilità preliminare dell'istanza di revisione.

Questo, in sintesi, il contenuto della proposta di legge al nostro esame già approvata dal Senato, per la quale sollecito un voto favorevole. Per completezza però occorre dar conto di altre due

proposte di legge e mi riferisco all'atto Camera n. 3799, Cola ed altri, e all'atto Camera n. 4719 di iniziativa del collega Tarditi che prevedevano di aggiungere un'ulteriore ipotesi di revisione del processo penale.

In buona sostanza, i colleghi proponevano attraverso l'aggiunta di una lettera d)-bis a quelle già previste dall'articolo 630 al codice di procedura penale, di introdurre la possibilità di revisione anche nel caso in cui la Corte europea di Strasburgo abbia accertato con sentenza irrevocabile la violazione dell'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dal nostro ordinamento attraverso la ratifica operata con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il riferimento specifico è chiaramente a quel complesso di norme che garantiscono il diritto ad un giusto processo con espresso riferimento alla correttezza della contestazione, alla effettività della difesa, alla pienezza del contraddittorio e alla decisione in tempi ragionevoli dinanzi ad un tribunale effettivamente indipendente ed imparziale.

In merito a tale esigenza, già prevista dall'articolo 2 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e favorevolmente già considerata per un eventuale recepimento costituzionale dai lavori della bicamerale, è stato deciso in Commissione lo stralcio, pur rimanendo assegnate le suddette proposte alla Commissione giustizia per una sollecita e attenta valutazione, in quanto sono sorte perplessità legate ad una modifica che di fatto potrebbe rendere produttivi di effetti giuridici una sentenza non emessa dalla giurisdizione italiana con il pericolo che, attraverso il ricorso alla Corte europea, collegando gli effetti di una pronuncia favorevole ad una ipotesi di revisione, di fatto si potrebbe pensare che si venga ad introdurre un quarto grado di giudizio. Ma come ho detto, queste due proposte relative alla revisione del processo, sono state stralciate e di ciò discuteremo in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la proposta di legge in oggetto nel testo al nostro esame che ripete esattamente il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato, meriti un'approvazione rapida perché non presenta particolari problemi, com'è stato evidenziato dal relatore. Interviene sull'istituto della revisione, in particolare modificando i criteri per l'individuazione del giudice competente. Si prevede infatti che la richiesta di revisione debba essere presentata presso la cancelleria della corte d'appello, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e non anche, come nell'attuale disciplina della corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto penale. È altresì previsto che la nuova normativa si applichi ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, purché non sia stata ancora aperto il dibattimento o pronunciata l'ordinanza di inammissibilità, nonché ai procedimenti nei quali la Corte di cassazione abbia annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte d'appello.

Concordo con quanto detto dal relatore in riferimento ai giudizi pendenti e cioè che la disciplina che andiamo ad approvare ha avuto all'esterno una visibilità riguardo, appunto, alla vicenda Sofri. Come sempre, però, dobbiamo da una parte prescindere dall'emotività e dai riferimenti personali e, dall'altra parte, occorre far prevalere le affermazioni di principio.

Se non prevedessimo la norma transitoria, escluderemmo automaticamente vicende come quella relativa al cittadino Sofri o ad altri cittadini che si trovano nella stessa condizione, operando secondo il criterio opposto. Si tratta di trovare, come sempre abbiamo cercato di fare, un giusto equilibrio e soprattutto di tenere fede allo scopo principale che dobbiamo

proporci: la reale affermazione dei principi; in questo caso la riaffermazione sempre più piena dello Stato di diritto. Al di là del riferimento personale o propagandistico all'esterno, credo che la norma sia perfettamente in linea con tale scopo.

Ritengo, pertanto, che l'intervento proposto sia condivisibile, in quanto il fatto di ancorare alla competenza a decidere in merito alla richiesta di revisione del meccanismo previsto dall'articolo 11 del codice di procedura penale — che disciplina la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati — sembra possa meglio garantire, almeno in linea astratta, l'imparzialità e la serenità del giudizio, che verrebbe in questo modo celebrato in un distretto diverso rispetto a quello ove venne emessa la sentenza.

Condivido quanto affermato dal relatore circa il fatto che la norma sia perfettamente in linea con la prospettiva della riforma dell'articolo 11; la garanzia di imparzialità del giudizio, infatti, viene ugualmente sancita.

Per quanto riguarda lo stralcio, che è già avvenuto, ritengo che non potesse certamente essere oggetto di esame in questa fase perché in quel caso sarebbe necessaria una più attenta e approfondita riflessione per il rapporto che si potrebbe instaurare tra il processo di revisione e la sentenza della Corte europea. In quel caso bisognerebbe anche procedere ad una rilettura della convenzione europea dei diritti dell'uomo sul punto specifico, piuttosto che esprimere una immediata valutazione in questa sede; tuttavia, la norma è stata giustamente stralciata.

In conclusione, credo che sul testo di legge in esame, approvato anche dalla Commissione, non vi siano da evidenziare problemi o da muovere rilievi di alcun genere.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Cento, primo iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Gazzilli. Prima di dargli la parola, vorrei ricordargli che il suo gruppo dispone complessivamente di 34 minuti di tempo, che do-

vranno essere ripartiti con il collega Pecorella.

Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Gazzilli.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nel procedere alla preliminare disamina della proposta di legge in discussione ho rilevato, sin dal primo sommario esame del testo, alcune controindicazioni derivanti dalla incontrovertibile correlazione dell'emananda normativa con una vicenda processuale assai eclatante alla quale la maggioranza ha inteso attribuire carattere simbolico e valenza complessiva.

L'analogia con la più nota legge Valpreda, puntualmente rimarcata dal sottosegretario Corleone durante il dibattito in Commissione, ne è la incontestabile e definitiva riprova.

In altri termini, la natura di provvedimento *ad personam*, pacificamente ascrivibile a quella che è ormai conosciuta come legge Sofri, indurrebbe ad un giudizio negativo se non altro sul piano metodologico, non potendosi accettare l'idea di una disciplina imposta da esigenze particolari, né condividere l'assunto che un eventuale rinvio al Senato impedirebbe di risolvere tempestivamente il caso concreto sotteso alla proposta.

Credo, infatti, che l'attività del legislatore debba svolgersi sempre e comunque nella massima tranquillità e con la massima ponderazione, senza essere costretto — come invece troppo spesso accade — entro i ridotti limiti temporali imposti dalla iugulatoria immanenza delle necessità concrete e dalla ancor più iugulatoria prossimità delle scadenze stabilite dalla Costituzione o improvvidamente fissate in altri atti normativi.

In proposito, è appena il caso di ricordare che in Commissione il mio gruppo ha prospettato alcuni dubbi di costituzionalità in rapporto al diverso trattamento che si applicherebbe tra i giudizi di rinvio a seguito di revisione e quelli dipendenti da altre cause. Su tali dubbi sarebbe stata auspicabile, per non dire necessaria, una riflessione accurata

in funzione di un intervento legislativo coerente e preclusivo di eventuali correzioni successive da parte della Corte costituzionale. Ma ad esigenze concrete è stata attribuita preminente importanza e dunque non resta che entrare nel merito della proposta. Essa non presenta particolari difficoltà interpretative. Ferma restando la concezione dell'istituto come mezzo straordinario di impugnazione, si è inteso rendere la regolamentazione del medesimo mezzo ancora più rigorosa; più precisamente, si è ritenuto che la decisione delle istanze di revisione da parte di giudici appartenenti alla stessa sede giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna potrebbe risultare pregiudizievole dei diritti del richiedente ed entrare in contrasto con i principi di indipendenza ed imparzialità del giudice che sono posti a fondamento della nostra democrazia.

D'altro canto, con la modifica del comma 2 dell'articolo 634 del codice di rito e con il rinvio ai criteri previsti dall'articolo 11 dello stesso codice, si è eliminato ogni residuo di discrezionalità nell'individuazione del giudice competente, cosicché la disciplina codicistica viene perfettamente adeguata al principio del giudice naturale precostituito per legge.

Appare infine opportuna l'estensione dell'applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ancorché con le limitazioni contenute dall'articolo 2 della proposta. E poiché fondamentali principi costituzionali trovano finalmente più penetrante e puntuale attuazione, le riserve e le perplessità illustrate inizialmente possono essere senz'altro accantonate giungendo già in questa sede ad una favorevole valutazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Borrometi, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i casi di revisione del processo sono esattamente quelli previsti dall'articolo 630 del codice di procedura penale; essi rimangono invariati con la proposta di legge al nostro esame che, infatti, non contiene alcuna novità in ordine al citato articolo.

È stato già rilevato come siano state presentate altre proposte di legge, in particolare dall'onorevole Cola ed altri e dall'onorevole Tarditi, per aggiungere all'articolo 630 la lettera *d)-bis*, contemplante l'ipotesi seguente — leggo testualmente l'articolo 1 della proposta di legge Cola — : « Se la Corte europea di Strasburgo ha, con sentenza irrevocabile, accertato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848... ».

Desidero ricordare ai colleghi che l'Italia è il paese europeo che in quest'ultimo anno ha ricevuto il maggior numero di condanne da parte della Corte di Strasburgo per la violazione dei diritti dell'uomo. Si tratta di un fatto di notevole portata che non può non richiamare l'attenzione del Parlamento al fine di porre rimedio ad una situazione anomala che interessa il nostro paese.

L'esame delle citate proposte di legge Cola e Tarditi avrebbe comportato certamente un ulteriore e particolare approfondimento per le conseguenze che sarebbero derivate dall'accoglimento delle proposte stesse, per la situazione che si sarebbe profilata. Mi pare che saggiamente si sia stati tutti d'accordo di operare uno stralcio, riservando ad un secondo momento (non lontano; la materia è ancora presso la Commissione e se ne discuterà tra poco) l'esame di quelle proposte di legge.

Il provvedimento oggi in discussione, invece, si limita, sostanzialmente, a modificare la competenza territoriale soprattutto per evitare — voglio ripetere un'espressione pronunciata dall'amico Manzoni — quella « prognosi pregiudiziale del richiedente » — così egli si è

espresso poco fa — che la vecchia normativa poteva o può determinare. Si ritiene cioè che il rimettere gli atti ad un giudice che non faccia parte del distretto di corte d'appello al quale appartenga il giudice che ha emesso la sentenza oggetto di revisione possa offrire maggiori garanzie di serenità e di imparzialità. Debbo lealmente riconoscere che ciò mi pare sia effettivamente da condividere perché, in tale modo, il cittadino il quale proponga una istanza di revisione può almeno essere più sereno e tranquillo sull'imparzialità del giudice che deve occuparsi della sua istanza di rinvio. In questa direzione va la proposta di legge, che all'articolo 2 contempla anche una norma transitoria (le norme transitorie ci vogliono sempre, onorevole sottosegretario), che recita testualmente: « La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice ». Anche questa è una norma molto opportuna. Certo, leggendola il pensiero va alla vicenda eclatante — è inutile che ci nascondiamo dietro ad un dito — che ha determinato il legislatore ad adottare delle iniziative per cercare di riequilibrare la situazione, il caso Sofri.

A proposito delle norme che stiamo per approvare si è detto però che verrebbe a crearsi una situazione anomala rispetto, ad esempio, alla previsione contenuta nell'articolo 1, ossia quella di rimettere gli atti a magistrati appartenenti ad un distretto di corte d'appello diverso, per quanto riguarda altri casi di annullamento con rinvio previsti dal codice di procedura penale, per esempio dall'articolo 623, lettera *a)* e *c)*. Ciò perché la Cassazione, in questo caso, rinvia per quanto riguarda le ordinanze addirittura alla stessa autorità che le ha emesse e, per

quanto concerne le sentenze, ad una sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata o, quando queste sezioni non ci siano, ad altra corte d'appello. Su questo punto bisognerebbe assumere adeguate iniziative legislative per far sì che quanto previsto in merito ai giudizi di revisione venga esteso anche alla sentenza di annullamento con rinvio. Mi sembra che questa sarebbe un'innovazione opportuna, perché i principi sono da noi introdotti per tutti ed in tutti i casi. Non si può parlare di « prognosi pregiudiziale » quando si tratta di revisione ed abbandonare, invece, questa paura del cittadino quando si tratta di casi diversi.

ROBERTO MANZIONE, *Relatore*. Però c'è una cosa giudicata; la diversità è quella!

GIOVANNI MARINO. Sì, però per quanto riguarda il problema dell'imparzialità e della serenità del giudizio il problema resta; questo è il punto.

ROBERTO MANZIONE, *Relatore*. Sicuramente.

GIOVANNI MARINO. Parlando della proposta di legge in esame che — lo dico subito a scanso di equivoci — ci vede favorevoli, colgo l'occasione per svolgere un'osservazione che ritengo, con la massima serenità, di dover fare.

Noi ci occupiamo spesso degli imputati e dei condannati eccellenti. I tanti « signor nessuno » che ci sono in Italia, che sono stati travolti da vicende giudiziarie, non fanno storia perché sono appunto « signor nessuno », ma sono assai numerosi. Non approvo, sul piano dell'opportunità, il pellegrinaggio che si usa fare, da parte di una serie di deputati di medio e grosso calibro — se mi si consente —, a seconda delle cariche ricoperte, presso le varie carceri, per andare a stringere la mano a un imputato o a un condannato. Ma queste visite si fanno perché sono amici, o no? Questo, comunque, non ha importanza. Fermo restando il diritto del parlamentare di compiere queste visite, ci

sono però, badate, motivi di opportunità che non possono essere assolutamente trascurati, tanto più quando si ricoprono o si sono ricoperte cariche di particolare importanza. Non è possibile — parliamoci chiaramente — che il Vicepresidente del Consiglio di ieri, dopo pochi giorni dalla cessazione della carica, vada a Pisa a salutare Sofri e gli amici di Sofri. Poteva farlo, ma in quel preciso momento, quando stavamo per occuparci di questo progetto di legge, che impressione poteva suscitare nella pubblica opinione? Parliamo di prognosi pregiudiziale, in alcuni casi, per quanto riguarda il cittadino che richiede la revisione, allora vi dico che non potete allontanare dalla gente il legittimo sospetto che con queste azioni si voglia comunque esercitare una forma di pressione su chi deve occuparsi di questi provvedimenti.

Ecco, onorevoli colleghi, desidero rilevare l'inopportunità di queste visite, di questi pellegrinaggi in particolari momenti, perché noi dobbiamo far sì che i giudizi vengano affrontati con la massima serenità e che la pubblica opinione recepisca un comportamento sempre irreprensibile, anche sotto il profilo dell'opportunità, da parte di chi ricopre cariche importanti. Vedete, onorevoli colleghi, il ruolo del tifoso non lo si può esercitare nei processi penali. Le vicende giudiziarie non sono partite di calcio, per cui io posso tifare per questa o per quell'altra squadra: quando si tratta di vicende giudiziarie che toccano grossi interessi, per senso di responsabilità bisogna astenersi dal prendere posizione, specie quando si ricoprono o si sono ricoperte particolari cariche. In questo caso particolare, infatti, si trattava dell'onorevole Veltroni, che non è un cittadino qualsiasi, bensì il capo del maggiore partito della coalizione di Governo, accompagnato, per di più — non vuole nemmeno andarci da solo, infatti —, dall'onorevole Folena, che è — o è stato — il responsabile del settore giustizia del partito dei democratici di sinistra, quindi un alto personaggio del partito: è stato commesso, pertanto, un secondo errore.

Io sono contrario a quelle schiere di colpevolisti ed innocentisti che si creano ogni qualvolta vi sono grandi processi. Questo tifo si fa, badate, non perché si conoscono gli atti processuali, ma perché leggendo questo o quel giornale, questa o quella opinione di valenti giornalisti, ci si comincia a formare il convincimento che Tizio sia innocente o colpevole, senza conoscere nulla del processo. Questi atteggiamenti non vanno. Noi dobbiamo rispettare veramente le sentenze e le decisioni che vengono emesse dagli organi giudiziari, non possiamo dire che una sentenza è giusta quando ci è favorevole e scatenare il putiferio quando ci è contraria: dobbiamo seguire un criterio di equilibrio e di saggezza.

Vedete, anche la stampa si è occupata di questo pellegrinaggio a Pisa, e non soltanto la stampa cattolica (si potrebbe infatti ritenere che la stampa clericale alzi subito le bandiere). Sul giornale *la Repubblica* di oggi, infatti, a pagina 11 è riportata l'intervista rilasciata da un magistrato che è componente del Consiglio superiore della magistratura, il giudice Spataro. Egli fa presente l'inopportunità della visita fatta dagli onorevoli Veltroni e Folena a Sofri in questa particolare occasione. La domanda rivoltagli è la seguente: «La critica riguardava però l'opportunità di fare una visita in questo momento, mentre i giudici di Milano dovranno decidere sull'istanza di revisione». Spataro risponde: «Ecco, forse quello che mi meravaglia di più è la frase pronunciata (...) e cioè l'auspicio affinché questo processo sia ricelebrato». È la frase pronunciata, mi pare, da Veltroni. «E un po' mi sorprende, perché Veltroni è sempre stato molto attento e rispettoso delle prerogative dell'autorità giudiziaria, che ha il diritto di decidere in assoluta serenità».

Alla successiva domanda — «C'è pericolo, secondo lei, che i giudici si sentano influenzati?» — Spataro risponde: «No, i giudici prenderanno le loro determinazioni in autonomia con assoluto rispetto solo della materia processuale. Ma un rischio c'è comunque». «Quale rischio?»

«È il clima che autorevoli commenti rischiano di creare intorno alla giustizia... Si creano fazioni, c'è chi dice che è pro e chi contro, e forse questo non è il sistema migliore per riportare quella serenità che tutti auspicano nel pianeta giustizia».

«Dunque» — domanda il giornalista — «quell'intervento non è censurabile, ma è stato inopportuno?»; Spataro risponde: «Secondo me, sì. E forse l'inopportunità sta nel fatto che con tali prese di posizione si contribuisce a creare attese e schieramenti da cui, dopo le decisioni, possono scaturire tensioni e contrasti». «Insomma» — conclude Spataro — «se uno si sta zitto è meglio. Molte volte è preferibile tacere e attendere che la giustizia faccia il suo corso. Così come in questi anni ha sempre fatto la famiglia del commissario Calabresi, di cui pure ci si dovrebbe ricordare in certi momenti».

Ebbene, l'onorevole Manzione si è ricordato della famiglia Calabresi, alla quale ritengo di manifestare, anche a nome di alleanza nazionale, la più completa solidarietà. Vedete, il disastro che ha colpito la famiglia Calabresi non è riparabile, perché ancora non ho visto i morti tornare in vita e passeggiare in piazza; gli errori giudiziari possono anche essere riparati, mentre certi danni sono irrimediabili. Debbo dare atto alla famiglia Calabresi che in tutti questi anni, nel corso del calvario che ha subito, durante la serie di processi in cui si è costituita parte civile, si è comportata in maniera irreprensibile, senza isterismi e sempre con piena fiducia nell'attività dell'autorità giudiziaria. Anche oggi, adotta un comportamento che deve essere di esempio e di insegnamento per tutti.

Bisogna allora attendere l'evolversi di questa vicenda con la massima serenità: non sono tra i colpevolisti o gli innocentisti, perché altrimenti dovrei cambiare mestiere; sono per il rispetto delle attività che potranno essere svolte nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, mi auguro con serenità e tranquillità, perché finalmente si faccia piena luce su questa

vicenda. Che poi, però, le sentenze vengano accettate da tutti con serenità e soprattutto con compostezza!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, ritengo che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi su un'importante e molto attesa modifica in senso garantista di una norma del codice di procedura penale: personalmente, mi auguro che, dopo l'approvazione di questa norma, si possa dare presto corso alle altre ipotesi che erano state delineate in ordine all'allargamento dei casi di revisione.

Non dobbiamo dimenticare che questo istituto riveste certamente una natura straordinaria, ma è l'unico nel nostro codice di procedura penale (disegnato faticosamente nel corso del tempo, nel vecchio e nel nuovo codice, anche con una giurisprudenza particolarmente tormentata) che il legislatore offra, in un certo senso, al sistema di garanzie per cercare di porre riparo all'errore giudiziario. È l'unico istituto che, nel nostro sistema, si occupa di questo pericolo insito da sempre nell'amministrazione della giustizia: la possibilità di sbagliare e quindi l'impossibilità di richiudere, nella pretesa intangibilità del giudicato, l'ipotesi di un'ulteriore riflessione, cioè appunto la revisione.

Per mia formazione personale, non so se con profonda condivisione civica io debba esprimere gratitudine soltanto nei confronti dei proponenti questo provvedimento, o anche rispetto alla situazione che ha dato luogo a mobilitazioni forti di giuristi, della stampa, dell'opinione pubblica perché si ponesse mano ad una riforma in senso garantista della revisione nel processo penale.

Questo è un primo punto che dobbiamo cercare, soprattutto nel dibattito in aula e nella proposta ai colleghi di condivisione di questa importante proposta di legge, di non disperdere, fermo restando l'apprezzamento per le valutazioni di tipo emotivo, che pure vengono manifestate,

ma che vanno temperate da una proposta di ricerca della verità, che riguarda anche e soprattutto i familiari delle vittime di questo reato. Io credo che, se si propone ragionevolmente e in maniera documentata di riaprire un processo e di rivedere una sentenza passata in cosa giudicata, pur nel dolore del rivivere una vicenda così tragica, nessuno più dei familiari delle vittime possa avere interesse al ristabilimento della verità, senza condividere astrattamente — così come, ne va dato atto in questa occasione, non ha condiviso, nei confronti della vicenda Sofri, il lineare e composto atteggiamento dei familiari del commissario Calabresi — una proposta di sepoltura definitiva soltanto in nome della cosiddetta autorità della cosa giudicata.

Quindi, ribadiamo in quest'aula la precisa intenzione di raccogliere tutte le proposte, oltre quella limitata in esame. Io aggiungo « purtroppo » limitata, perché sarei stato più contento di potermi occupare anche della proposta stralciata, con quel richiamo all'articolo 6 della Convenzione dei diritti umani, che avrebbe consentito di aggiungere quello che nella bicamerale non si è riusciti ad aggiungere, cioè il riferimento concreto al « giusto » processo, giusto nella forma e nella sostanza, che è il vero motivo delle condanne che noi conseguiamo in serie di fronte agli organi della giustizia europea. Però, questo provvedimento è importante, perché io credo che nessuno potrà porre in dubbio il disagio che gli operatori di giustizia, ma anche le parti, avvertono in sede di revisione. Questo è un istituto che già nel vecchio codice aveva subito degli aggiustamenti, in alcuni casi. Io sono più anziano e non è solo oggi che un caso fa emergere la necessità di un aggiustamento: quando vi fu il caso Gallo, credo negli anni sessanta...

GIOVANNI MARINO. Siciliano!

VINCENZO SINISCALCHI... che era un caso anonimo, ma era clamoroso, perché portò alla scoperta dell'esistenza in vita della vittima che si assumeva morta, si

proposte di inserire una norma specifica in una riforma dell'istituto della revisione.

GIOVANNI MARINO. Fratello dell'imputato!

VINCENZO SINISCALCHI. Il che significa che la coincidenza con fatti particolari, epurata da questi elementi di commistione emotiva, dovrebbe essere salutata come una coincidenza opportuna per modifiche legislative necessarie. Qual è la ragione fondamentale di questa modifica, sia pure parziale, che noi ci accingiamo a proporre al voto dell'Assemblea attraverso la relazione completa dell'onorevole Manzoni e attraverso il testo licenziato dalla Commissione, identico a quello del Senato, dopo lo stralcio — accettato, ripeto, solo temporaneamente — dell'introduzione di un nuovo elemento di revisione? Evitare ogni forma di sospetto, evitare questa specie di rituale scarsamente credibile che si verificava attraverso la distinzione delle due fasi del giudizio rescissorio davanti alla Corte di cassazione e poi in sede di rinvio. La Cassazione accoglieva, stabiliva che si poteva procedere e poi si andava davanti allo stesso giudice (non fisicamente, anche se il più delle volte non era nemmeno vietata l'immedesimazione nella stessa persona).

Nel 1988 è stata realizzata un'importante riforma, che ha superato una parte di questo rituale (la proposizione innanzi alla Corte di cassazione e la distinzione in due fasi). È stato però commesso, a mio avviso (come riconosciuto con questa proposta di legge), l'errore di rimettere la decisione sull'ammissibilità non più alla Corte di cassazione, ma al giudice che ha emesso il provvedimento passato in cosa giudicata. Secondo me si tratta di un evidente squilibrio anche di carattere costituzionale: è chiaramente una forma di immedesimazione che induce ad una non tranquillità, ad una probabile non serenità nel giudizio. Infatti è difficile non credere più a se stessi, al proprio collega o al proprio ufficio nel momento in cui si è chiamati a decidere sulla scoperta di elementi nuovi o sulla necessità di pro-

cedere alla revisione nei confronti del proprio giudicato. Spesso si tratta di una corte di appello che ha confermato un precedente giudicato del tribunale. Non sarà certamente la precostituzione di un giudizio, però è difficile chiedere all'uomo giudice una così forte capacità di spogliarsi dal vincolo morale nei confronti della propria decisione da poter rivedere se stesso soltanto a seguito della esibizione di elementi. E si badi che tali elementi sono comunque sommari, tutti da rivisitare e da raccogliere ad opera dello stesso giudice.

L'articolo 633 del codice di procedura penale era evidentemente il frutto di un errore di impostazione. Oggi si intende correggere questo errore. Con la proposta di legge approvata dal Senato ci si accontenta di una riformulazione per cui il rinvio deve avvenire ad altro giudice di distretto diverso, nel quadro dell'articolo 11 del codice. In proposito vorrei ricordare che è in atto presso il Parlamento un forte tentativo di modifica delle regole contenute nell'articolo 11, attraverso il quale si superano in un certo senso le ragioni della impostazione tabellare contenuta nella proposta di legge presentata dai colleghi Berselli, Neri e Morselli (la quale aveva suscitato la nostra doverosa attenzione).

Abbiamo quindi un riferimento più netto all'articolo 11: non reciprocità formale, ma effettiva diversità nell'ordinamento del giudice che deve occuparsi del rinvio. Sottolineo che è giusto invocare la regola dell'articolo 11. Ovviamente in questa revisione non è implicito un giudizio nei confronti del magistrato (che diventerebbe quasi una sorta di indagato per aver prodotto una sentenza di condanna). Ma le stesse ragioni di sospetto (un sospetto culturale e ideale, un sospetto tecnico-giuridico) valgono forse in misura maggiore di quanto non sia contenuto nello stesso articolo 11 dell'ordinamento. Quindi, nel momento in cui il provvedimento in esame sarà esecutivo il giudice del rinvio sarà più tranquillo, perché sarà diverso.

Si dice — legittimamente — che allora questa regola dovrebbe valere nei confronti di tutte le ipotesi di rinvio o di annullamento della Corte di cassazione. Ma è stato già autorevolmente obiettato che la proprietà intellettuale di un giudicato (quindi il forte vincolo e la difficoltà di carattere critico nei confronti del proprio giudicato) è cosa diversa dal rinvio intertemporale, non definitivo, presidiato dalla norma costituzionale.

Il problema che si pone è quello della cessazione degli effetti della presunzione di non colpevolezza nei confronti del giudicato. Invece, il presidio forte del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione è rappresentato ancora dal riferimento ad una ipotesi di non colpevolezza: rimane solo il sospetto.

Auspico che i giudizi di rinvio seguano tutti la stessa sorte — ma questo è fatto diverso —, così come auspico la correzione di una stortura del nostro ordinamento che prevede, addirittura, lo stesso giudice anche dal punto di vista fisico per l'annullamento dei provvedimenti di custodia cautelare dinanzi al tribunale del riesame.

Vi è una norma davvero sorprendente che stabilisce che, se la Corte di cassazione annulla un provvedimento di custodia personale o un provvedimento cautelare, la richiesta di riesame viene rivolta allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, il quale per suoi motivi discrezionali può gratificare di una sua assenza o avanzare una richiesta di sostituzione presso il presidente del tribunale, dal momento che il tribunale del riesame è unico.

Propongo, quindi, di sostenere questa norma, che è norma di rasserenamento, di corretta applicazione della legge, di garanzia e che nasce da una vicenda forte. Ovviamente, tengo conto degli argomenti che sono stati appassionatamente svolti in quest'aula in ordine alla preoccupazione che si facciano delle norme fotocopia, ma ritengo che se le norme sono giuste, ben vengano anche le norme fotocopia; se le norme servono invece per correggere le storture di un ordinamento, è un peccato che non ci si sia accorti prima del

problema. È un peccato anche per noi operatori del diritto, che ce ne siamo accorti da sempre e siamo stati spesso costretti a ripetere fino a tre volte l'istanza di revisione dinanzi allo stesso giudice della corte d'appello che aveva emesso la sentenza di condanna, e ne abbiamo tratto, ovviamente, una frustrazione.

Piuttosto, dall'approvazione di questa legge auspichiamo che nasca un impegno ad andare avanti non nella demolizione di un mito — quello della certezza del diritto, che non ha nulla a che vedere con questa norma e con la revisione — ma al fine di dare a queste parole, a volte troppo enfatiche e escarsamente rispondenti alla verità, il senso vero che debbono avere: una certezza che si raggiunge quando ogni dubbio è caduto, quando ogni dubbio è cessato.

Pertanto, di un processo nei confronti del quale venga decisa la revisione tutto si può dire, tranne che ogni dubbio è cessato perché sono intervenute le nuove prove. Ben venga allora l'ampliamento del concetto di nuove prove! Quante sentenze della Corte di cassazione si sforzavano, nel regime del vecchio codice di procedura penale, di dire che il nuovo ha un valore in fondo relativo, ma deve consentire comunque un riesame alla luce del nuovo delle vecchie prove precedentemente raccolte, in quanto si tratta di scuotere una certezza che è stata malamente acquisita. Allora è bene fare ciò, soprattutto nel momento della raccolta della prova: quindi è giusto che il riesame venga affidato ad altro giudice rispetto a quello che ha giudicato; è bene cioè che se ne occupi un altro giudice, nel rispetto delle ragioni di tutte le parti e al fine di ottenere una certezza che non sia formale, ma morale e sostanziale.

In conclusione, riteniamo che la proposta di legge al nostro esame sia molto importante ed opportuna, abbia una sua radice tecnica e morale che non deve essere dispersa, ma che può rappresentare il seme per un ulteriore ampliamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, è mia convinzione — ma ritengo che sia convinzione di tutti noi — che nessuna legge debba essere scritta per risolvere un caso singolo, così come ritengo che la proposta di legge al nostro esame non debba e non possa far riferimento ad un caso singolo.

Piuttosto accade ora, come numerosissime volte in passato, che un caso che si verifica nelle vicende giudiziarie dia luogo a una serie di riflessioni e alla esigenza di un intervento normativo. In effetti, il legislatore del 1930 era stato più accorto del legislatore del 1988 perché, affidando alla Corte di cassazione la risoluzione dei problemi attinenti alla revisione, aveva evitato che si ridiscutesse nella stessa sede un caso che, almeno alcune volte, poteva aver dato luogo a conflitti particolare e a situazioni di tensione.

Perché la revisione può dare luogo a questo più, ad esempio, del giudizio di rinvio? Perché può accadere che numerosi giudici di una sede giudiziaria vengano coinvolti nell'*iter* giudiziario di un processo ad emettere dei giudizi: il primo grado, il grado di appello, il giudizio di rinvio (forse più volte il giudizio di rinvio) come appunto — e da lì nasce l'occasione — è accaduto per il processo a carico di Sofri ed altri.

Ecco allora che questo coinvolgimento di tutta la sede giudiziaria, o di un numero rilevante di giudici nel decidere un caso (tanto più se è significativo e rilevante), dà luogo ad una forma di « sospetto », nel senso che si può avere l'impressione che quella sede difenda fino alla fine le sue decisioni. E poiché, come ci siamo detti più volte, l'imparzialità di un giudice è non solo nel suo essere imparziale, ma anche nell'apparire imparziale, sembra estremamente opportuno il trasferimento della decisione dal giudice del distretto di corte di appello che si è occupato dell'*iter* del processo, ad altra sede giudiziaria.

Tanto più appare opportuno oggi, in relazione, come è già stato ricordato, alla riforma dell'articolo 11 che eliminando la reciprocità fa sì che ogni giudice sia davvero indipendente ed autonomo nel suo giudizio rispetto al giudice che precedentemente si è occupato in sede di merito del caso che a lui viene sottoposto in sede di revisione.

Dunque, questa proposta di legge — anche se viene chiamata impropriamente legge Sofri — sanerà una situazione che sicuramente non è stata esaminata con sufficiente prudenza dal legislatore del 1988, ed è per questo motivo che ritengo debba essere approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Manzione.

ROBERTO MANZIONE, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ricordo ai colleghi che per la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 5349, di cui all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani, che avrà inizio al termine delle votazioni, è prevista l'eventuale prosecuzione notturna della seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 10 novembre 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(Ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Frasca, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 59/A).

— *Relatore:* Dameri.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata (5237).

— *Relatore:* Carotti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3299 — Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Approvato dal Senato*) (4230-B).

— *Relatore:* Bolognesi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Apporto al patrimonio della « Poste italiane SpA » dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria (5109).

— *Relatore:* Susini.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 3006 — D'iniziativa dei senatori VALENTINO ed altri: Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (*Approvata dal Senato*) (5202).

— *Relatore:* Pecorella.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 3168 — D'iniziativa dei senatori SCOPELLITI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (*Approvata dal Senato*) (5261).

BERSELLI ed altri: Modifica all'articolo 633 del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio nei procedimenti di revisione delle sentenze di condanna (4970).

— *Relatore:* Manzione.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3551 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario (*Approvata dal Senato*) (5349).

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 19,25.